

INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

L'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro privati per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, è stato oggetto della recente circolare INPS n. 72/2026.

Si tratta, come noto, delle stabilizzazioni contrattuali effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato. Tale agevolazione è stata prevista nel c.d. Decreto Lavoro (art. 4, D.L. n. 62/2026).

Col recente messaggio n. 2518/2026 l'INPS ricorda, anzitutto, che dette stabilizzazioni devono rispettare le seguenti condizioni:

- essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dalla norma, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;
- riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino le seguenti caratteristiche:
 - con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso dev'essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;
 - con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata effettiva superiore a 12 mesi. La durata effettiva del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare dev'essere considerata unitariamente anche nelle ipotesi in cui ci siano una o più proroghe del medesimo rapporto di lavoro.

Il messaggio annuncia che, dal 29 luglio 2026, risulta possibile presentare la domanda di esonero contributivo in esame, per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026. Ciò è possibile accedendo al sito INPS, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 - ESTA", e compilando il relativo modulo di istanza on-line, seguendo le modalità specificate al paragrafo 11 della circolare n. 72/2026.

Nel caso in cui si tratti di una trasformazione già effettuata, sussistendo quindi la comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con il riconoscimento dell'importo spettante.

Laddove, invece, si tratti di una trasformazione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro o all'intermediario tramite pec o, laddove non disponibile l'indirizzo pec, tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), nella quale invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. La richiesta verrà poi accolta al momento in cui l'Istituto rileverà l'effettuazione della comunicazione Unilav, relativa al rapporto di lavoro da incentivare.

Viene precisato che, nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40%, prevista per i contratti a tempo determinato.

Il messaggio rilascia, inoltre, le istruzioni operative riguardanti le indicazioni da esporre nel flusso UniEmens e i codici necessari per la gestione contabile dell'agevolazione.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato